



Bruxelles, 11.9.2023
COM(2023) 518 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulla delega di potere di cui al regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di
conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il
regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005
e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio**

1. INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2019/833¹ recepisce nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO).

Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/833 e dato che alcune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO sono frequentemente modificate dalle parti contraenti della NAFO, la Commissione ha delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in relazione a una serie di misure tecniche di controllo, come specificato di seguito.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dall'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/833. Il presente articolo delega il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833 per cinque anni a decorrere dal 17 giugno 2019. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sul modo in cui ha esercitato tali poteri delegati al più tardi nove mesi prima della scadenza dei cinque anni. I poteri delegati sono quindi tacitamente prorogati per ulteriori periodi di cinque anni, salvo obiezioni del Parlamento europeo o del Consiglio, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2019/833.

L'articolo 50 del regolamento (CE) n. 2019/833 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda:

- a) l'integrazione del regolamento con le disposizioni e gli allegati delle misure di conservazione e di esecuzione di cui all'allegato del regolamento;
- b) l'elenco delle attività delle navi da ricerca, di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- c) le misure di cui all'articolo 9 relative alle zone di pesca del gamberello boreale; le pertinenti comunicazioni, le modifiche alle attività e alle profondità di pesca e i riferimenti alle zone di divieto o limitazione della pesca;
- d) le procedure relative alle navi con catture a bordo superiori a 50 tonnellate di peso vivo totale che entrano nella zona di regolamentazione per praticare la pesca dell'ippoglossa nero, per quanto riguarda il contenuto delle notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), le condizioni per l'avvio delle attività di pesca di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), e le disposizioni in materia di sbarco e ispezione relative all'ippoglossa nero di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
- e) il contenuto delle trasmissioni elettroniche di cui all'articolo 22, paragrafo 5, l'elenco dei documenti validi da tenere a bordo delle navi conformemente all'articolo 22, paragrafo 8, e il contenuto del piano di capacità di cui all'articolo 22, paragrafo 10;
- f) i documenti da tenere a bordo della nave noleggiata conformemente all'articolo 23, paragrafo 9;

¹ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). Quale modificato dal regolamento (UE) 2021/1231 e dal regolamento (UE) 2022/2037.

- g) i dati VMS da trasmettere con trasmissione automatica continua a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, nonché gli obblighi del CCP a norma dell'articolo 26, paragrafi 2 e 9;
- h) le percentuali di presenza di osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, i rapporti degli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, gli obblighi degli osservatori a norma dell'articolo 27, paragrafo 11, e gli obblighi del comandante della nave, a norma dell'articolo 27, paragrafo 12;
- i) gli obblighi del comandante della nave durante le ispezioni a norma dell'articolo 32;
- j) la dimensione delle maglie di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- k) le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione e alle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione o ai dispositivi di cui all'articolo 14, paragrafo 3 o 3 bis;
- l) le restrizioni di zona o periodo per le attività di pesca di fondo di cui all'articolo 18;
- m) le misure di controllo per il merluzzo bianco nella divisione 3M di cui all'articolo 9 bis.

3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione ha presentato tutti i progetti di atti delegati basati sui poteri previsti dal regolamento (UE) 2019/833 al gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura, istituito per fornire consulenza di esperti sulla preparazione degli atti delegati. Il Parlamento europeo è stato sistematicamente invitato alle riunioni di tale gruppo di esperti. La Commissione ha trasmesso i documenti relativi a tali riunioni contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Dopo l'adozione, ha notificato tutti gli atti delegati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ad oggi il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno sollevato obiezioni nei confronti degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2019/833 entro il termine di due mesi, come previsto all'articolo 51, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/833. In alcuni casi, il Parlamento europeo ha chiesto una proroga di altri due mesi del termine.

4. ELENCO DEGLI ATTI DELEGATI ADOTTATI A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2019/833

Di seguito è riportato l'elenco di tutti gli atti delegati adottati dalla Commissione dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/833. L'elenco rispecchia la situazione al 1° settembre 2023.

1. Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale².
2. Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione del 27 aprile 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)³.

² GU L 34 del 6.2.2020, pag. 1.

³ GU L 221 del 10.7.2020, pag. 5.

3. Regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione del 23 marzo 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda l'allegato delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)⁴.
4. Regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione del 4 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)⁵.
5. Regolamento delegato (UE) 2023/1090 della Commissione del 24 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni delle misure di conservazione e di esecuzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)⁶.

5. CONCLUSIONI

Negli ultimi cinque anni la Commissione ha esercitato i poteri delegati ad essa conferiti a norma del regolamento (UE) 2019/833. La Commissione ritiene necessario estendere tale potere in quanto le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO cambiano ogni anno e le successive modifiche devono essere recepite nel diritto dell'UE.

Con la presente relazione la Commissione adempie all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2019/833. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

⁴ GU L 190 del 31.5.2021, pag. 19.

⁵ GU L 195 del 22.7.2022, pag. 21.

⁶ GU L 146 del 6.6.2023, pag. 3.